



IMMEDIATAMENTE ESEGUITILE

Comune di Trani

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>42</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>22/07/2015</u></p>	<p>Oggetto: Tributo TARI. Disposizioni in materia di scadenze, numero delle rate e modalità di versamento del tributo per l'anno 2015.</p>
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di luglio alle ore 14,00
nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati in sostituzione della TARES come dai commi 641-668 art. 1 della citata legge di stabilità e che ai sensi del c. 704 art. 1 della citata legge è abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

VISTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013:

- il comma 651 che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati ai sensi del DPR n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il comma 652 che stabilisce che il Comune, in alternativa ai criteri del comma 651, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654 secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 683 secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce la scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTA la nota del MEF del 24 marzo 2014, prot. 5648, nella quale, dando seguito a specifica richiesta formulata da un Comune per sapere se sia possibile riscuotere la nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando dei versamenti in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29/04/2013, in relazione al versamento dell'acconto TARES per l'anno 2013, è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero

delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

CONSIDERATO che, sempre nella medesima nota, il MEF ha chiarito che le disposizioni normative dettate per il 2014 risultano addirittura più ampie di quelle dettate nel 2013 ai fini della riscossione anticipata della TARES, in relazione alla quale l'art. 10, comma 2, lett. b) D.L. 8/4/2013 n. 35 aveva previsto che "ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della T.A.R.S.U. o della T.I.A.1 o della T.I.A.2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013";

CONSIDERATO che il MEF ha pertanto chiarito che, nel contesto normativo dettato per il 2014, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF/2013, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI, con conseguente possibilità che la stessa possa essere riscossa con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

CONSIDERATO che anche per il 2015 il Comune appare libero di determinare le modalità di riscossione della TARI, con conseguente possibilità che la stessa possa essere riscossa con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente, disposizione espressamente statuita anche dal vigente Regolamento Comunale IUC-TARI, art. 32, comma 5, lett. b);

PRESO ATTO che con il decreto del Ministro dell'Interno del 23 maggio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115), è stato differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che il nuovo rinvio al 30 luglio 2015 per l'approvazione dei bilanci e delle tariffe determina uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, con particolare riferimento al servizio di igiene urbana, da coprirsi necessariamente con le entrate derivanti dall'applicazione della TARI;

RITENUTO:

- nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del P.E.F. e delle definizioni delle tariffe 2015, di dover prevedere n. 4 rate complessive, di cui n. 2 in acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI 2014, oltre il tributo provinciale;

- dover definire per l'anno 2015 - in considerazione delle nuove norme sulla contabilità armonizzata previste dal D. Lgs. n. 118/2011, i cui principi contabili impongono la sostenibilità delle spese solo sulla base degli effettivi incassi delle entrate - le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, come in appreso descritte:

1^ rata "acconto", scadenza 31/08/2015

La scadenza di versamento della prima rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

2^ rata: "acconto", scadenza 30/09/2015

3^ rata: "saldo/conguaglio", scadenza 30/11/2015;

4^ rata: "saldo/conguaglio", scadenza 31/12/2015;

STABILITO che le due rate di saldo/conguaglio saranno calcolate sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, tenuto conto del PEF 2015, del Regolamento TARI vigente e delle tariffe definitive che saranno approvate con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle due rate in acconto;

EVIDENZIATO che:

- il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 689 della Legge n. 147/2013 ed in base alle seguenti modalità:

1^ rata: scadenza 31/08/2015, acconto (25% della TARI 2014),

2^ rata: scadenza 30/09/2015, acconto (25% della TARI 2014);

3^ rata: scadenza 30/11/2015; saldo/conguaglio;

4^ rata: scadenza 31/12/2015; saldo/conguaglio;

- è facoltà del contribuente provvedere al versamento delle due rate in acconto del tributo, in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (30/09/2015) e delle due rate a saldo/conguaglio, in unica soluzione entro la scadenza della quarta rata (31/12/2015);
- ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime due rate in acconto del tributo, fatta eccezione per le ultime due, le quali saranno quantificate ciascuna in misura pari al 25% della TARI dovuta per l'anno 2014;
- il versamento delle rate è effettuato presso gli sportelli postali o bancari utilizzando esclusivamente il modello F24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97, con il codice comune L328 ed il codice tributo 3944.
- il versamento delle ultime due rate, calcolate a conguaglio detraendo dal tributo determinato, applicando le tariffe deliberate per l'anno 2015, gli importi delle rate pagate in acconto deve parimenti eseguirsi mediante il modello F24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97.

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Comune provvederà ad inviare apposito modello F24 precompilato ai contribuenti sia per il versamento delle somme dovute in acconto sia per quelle dovute in saldo;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico e dal punto di vista contabile da parte del dirigente della 2^a Area Economica Finanziaria;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

- 1) di **ASSUMERE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **STABILIRE** per l'anno 2015 il versamento della TARI (tassa rifiuti) in numero 4 (quattro) rate, con le seguenti scadenze:

- 1^a rata "acconto", scadenza 31/08/2015
- 2^a rata: "acconto", scadenza 30/09/2015
- 3^a rata: "saldo/conguaglio", scadenza 30/11/2015;
- 4^a rata: "saldo/conguaglio", scadenza 31/12/2015;

Il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 689 della Legge n. 147/2013 ed in base alle seguenti modalità:

- a) 1^a rata: scadenza 31/08/2015, acconto (25% della TARI 2014),
2^a rata: scadenza 30/09/2015, acconto (25% della TARI 2014);
3^a rata: scadenza 30/11/2015; saldo/conguaglio;
4^a rata: scadenza 31/12/2015; saldo/conguaglio.
- b) È data facoltà al contribuente di provvedere al versamento delle due rate in acconto del tributo, in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (30/09/2015) e delle due rate a saldo/conguaglio, in unica soluzione entro la scadenza della quarta rata (31/12/2015);
- c) Ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime due rate in acconto del tributo, fatta eccezione per le ultime due, le quali saranno quantificate ciascuna in misura pari al 25% della TARI dovuta per l'anno 2014;
- d) Il versamento delle rate dovrà essere effettuato presso gli sportelli postali o bancari utilizzando esclusivamente il modello F24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97, con il codice comune A285 ed il codice tributo 3944;
- e) Il versamento delle ultime due rate, calcolate a conguaglio detraendo dal tributo determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno 2014 gli importi delle prime rate

dovute, deve parimenti eseguirsi mediante il modello F24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97.

- 3) di **STABILIRE** che, nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario (P.E.F.) e della determinazione delle tariffe 2015, le 2 rate in acconto saranno calcolate sulla base di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARI 2014, oltre il tributo provinciale;
- 4) di **PREVEDERE** che la 3^a e 4^a rata (saldo/conguaglio) saranno calcolate sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera e dalla quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
- 5) di **TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.
- 6) di **DISPORRE**, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze, all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.
- 7) di **DEMANDARE** all'Ufficio Tributi gli adempimenti consequenziali.
- 8) di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Avv. Maria Angela Ettore

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 2051 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 24 LUG 2015 al 8 AGO 2015 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 24 LUG 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 24 LUG 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 24 LUG 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

AVV. MARIA ANGELA ETTORE